# Gazzetta ufficiale

ISSN 1725-258X

L 319

46° anno

1

6

4 dicembre 2003

## dell'Unione europea

Edizione in lingua italiana

## Legislazione

C	
Somn	าวทาก

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

\* Regolamento (CE) n. 2125/2003 della Commissione, del 3 dicembre 2003, recante deroga al regolamento (CE) n. 1433/2003 per quanto riguarda la decisione dell'autorità nazionale competente sui programmi operativi e i fondi di esercizio ......

Regolamento (CE) n. 2126/2003 della Commissione, del 3 dicembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2003 relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2003/04......

\* Regolamento (CE) n. 2127/2003 della Commissione, del 2 dicembre 2003, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

Regolamento (CE) n. 2129/2003 della Commissione, del 3 dicembre 2003, relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso ......

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

## Consiglio

2003/837/CE:

(seque)

2



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

## Sommario (segue)

## 2003/838/CE:

\* Decisione del Consiglio, del 27 novembre 2003, concernente la firma, a nome della Comunità, e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1º luglio 2003 al 30 giugno 2004 .....

Accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1º luglio 2003 al 30 giugno 2004 .....

#### **Commissione**

2003/839/CE:

Decisione della Commissione, del 21 novembre 2003, che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/308/CE recante elenchi di zone e aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) (1) [notificata con il numero C(2003) 4313] .... 21

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

## REGOLAMENTO (CE) N. 2124/2003 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 2003

## recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'al(2)In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2003.

Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura

<sup>(</sup>¹) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. (²) GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 dicembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

		(EUR/100 kg)
Codice NC	Codice paesi terzi (¹)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	77,2
	060	86,6
	204	39,3
	212	115,9
	624	111,0
	999	86,0
0707 00 05	052	119,8
	220	139,2
	999	129,5
0709 90 70	052	115,6
	204	58,6
	999	87,1
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	388	50,1
	999	50,1
0805 20 10	052	62,5
	204	57,1
	999	59,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,	052	76,2
0805 20 90	388	48,7
	999	62,5
0805 50 10	052	75,4
	388	55,8
	528	81,9
	600	71,9
	999	71,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	38,0
	060	41,3
	064	49,8
	388	115,4
	400	76,0
	404	76,8
	720	100,8
	800	183,1
	999	85,2
0808 20 50	052	102,3
	060	52,0
	064	62,7
	400	101,4
	720	69,1
	999	77,5

<sup>(</sup>¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (CE) N. 2125/2003 DELLA COMMISSIONE

#### del 3 dicembre 2003

recante deroga al regolamento (CE) n. 1433/2003 per quanto riguarda la decisione dell'autorità nazionale competente sui programmi operativi e i fondi di esercizio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (2), in particolare

#### considerando quanto segue:

- Gli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all'aiuto finanziario (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1582/2003 (4), fissano la data finale alla quale l'autorità nazionale prende una decisione sui programmi operativi e sui fondi di esercizio presentati dalle organizzazioni di produttori oppure sulle domande di modifica dei programmi operativi in corso per gli anni successivi. Tale data finale è il 15 dicembre dell'anno della presentazione dei programmi operativi o delle domande di modifica dei programmi operativi in corso.
- L'articolo 28 di tale regolamento, recante disposizioni transitorie, così come è stato rettificato dal regolamento (CE) n. 1582/2003, prevede che le organizzazioni di produttori inoltrino domanda per le necessarie modifiche ai programmi operativi in modo da renderli conformi a tale regolamento entro il 15 ottobre 2003, anziché il 15 settembre come inizialmente previsto. Pertanto, le autorità nazionali competenti dispongono soltanto di due mesi per effettuare le verifiche di cui all'articolo 12 del regolamento in parola prima di prendere le decisioni previste agli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento.

- Al fine di non indebolire in misura significativa l'efficacia delle verifiche citate in precedenza e per consentire alle autorità nazionali competenti di compiere il proprio dovere di istruzione dei programmi entro termini ragionevoli, è opportuno — limitatamente al 2003 — derogare alla data finale del 15 dicembre e consentire agli Stati membri di prendere le decisioni previste agli articoli 13 e 14 del suddetto regolamento entro il 31 gennaio 2004. Gli Stati membri possono prendere disposizioni per consentire l'ammissibilità delle spese a decorrere dal 1º gennaio 2004.
- Tenuto conto della situazione d'urgenza, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente.
- Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione degli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

- Limitatamente al 2003 e in deroga all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1433/2003, gli Stati membri possono prendere una decisione sui programmi operativi e sui fondi di esercizio oppure sulle domande di modifica di un programma operativo entro il 31 gennaio 2004.
- La decisione di approvazione può prevedere l'ammissibilità delle spese a decorrere dal 1º gennaio 2004.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2003.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

<sup>(</sup>¹) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. (²) GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64. (³) GU L 203 del 12.8.2003, pag. 25.

<sup>(4)</sup> GU L 227 dell'11.9.2003, pag. 3.

## REGOLAMENTO (CE) N. 2126/2003 DELLA COMMISSIONE

## del 3 dicembre 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2003 relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2003/04

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), in particolare l'articolo 22, paragrafo 2, l'articolo 27, paragrafi 5 e 15, e l'articolo 33, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1290/2003 della Commissione (²) prevede l'apertura di una gara permanente per la determinazione di prelievi all'esportazione e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco.
- (2) Conformemente all'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, in base alla situazione del mercato mondiale o alle esigenze specifiche di alcuni mercati può essere necessario differenziare la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento in funzione della destinazione.
- (3) Negli scambi tra la Comunità, da un lato, e la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, dall'altro, per alcuni prodotti dello zucchero, sono ancora applicabili diritti e restituzioni all'esportazione e il livello delle restituzioni è sensibilmente superiore ai prelievi all'esportazione. Nella prospettiva dell'adesione, il 1º maggio, di detti paesi alla Comunità, il sensibile divario tra il livello dei prelievi applicabili all'importazione e quello delle restituzioni all'esportazione concesso per i prodotti in questione può portare a movimenti di speculazione.
- (4) Per evitare possibili abusi a livello di reimportazione o reintroduzione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per tutti i paesi non vanno fissati prelievi o restituzioni per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003.

(2) GU L 181 del 19.7.2003, pag. 7.

- (5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1290/2003.
- (6) Tenuto conto delle date delle gare, occorre prevedere l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.
- Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1290/2003, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

- «1. È indetta una gara permanente per la determinazione di prelievi all'esportazione e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 per tutte le destinazioni ad esclusione di Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro (\*), ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia. Durante il periodo di validità di questa gara permanente si procede a gare parziali.
- (\*) Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del 10 giugno 1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite»

## Articolo 2

Gli Stati membri modificano i bandi di gara per renderli conformi al disposto dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2003, come modificato dal presente regolamento.

## Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

<sup>(</sup>¹) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione (GU L 104 del 20.4.2002. pag. 26).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2003.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

## REGOLAMENTO (CE) N. 2127/2003 DELLA COMMISSIONE

## del 2 dicembre 2003

## che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003 (4), in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

## considerando quanto segue:

Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli arti-(2) coli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regola-

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2003.

Per la Commissione Erkki LIIKANEN Membro della Commissione

GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17. (3) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16.

## ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	I	Livello dei valori u	ınitari/100 kg neti	to
Kubrica	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	_	_	_	_
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	25,16	187,20	227,66	17,54
1.40	Agli 0703 20 00	131,83	980,77	1 192,74	91,90
1.50	Porri ex 0703 90 00	60,84	452,63	550,45	42,41
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	72,12	536,54	652,51	50,27
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	61,43	457,01	555,79	42,82
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	54,27	403,75	491,01	37,83
1.130	Carote ex 0706 10 00	18,15	135,03	164,21	12,65
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	50,67	376,96	458,44	35,32
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	391,42	2 912,03	3 541,40	272,86
1.170	Fagioli:				
1.170.1	<ul> <li>Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)</li> <li>ex 0708 20 00</li> </ul>	119,61	889,83	1 082,15	83,38
1.170.2	<ul> <li>Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi)</li> <li>ex 0708 20 00</li> </ul>	118,17	879,14	1 069,14	82,38
1.200	Asparagi:				
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	239,98	1 785,37	2 171,24	167,29
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	505,47	3 760,51	4 573,26	352,36
1.210	Melanzane 0709 30 00	63,81	474,73	577,33	44,48
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	79,14	588,77	716,02	55,17
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	994,91	7 401,73	9 001,45	693,55
1.240	Peperoni 0709 60 10	212,47	1 580,73	1 922,36	148,12
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	90,30	671,78	816,97	62,95
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	63,78	474,49	577,04	44,46

Rubrica	Designazione delle merci	L	ivello dei valori u	initari/100 kg net	to
Rabilea	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	170,59	1 269,12	1 543,41	118,92
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	_	_	_	_
2.60	Arance dolci, fresche:				
2.60.1	Sanguigne e semisanguigne     0805 10 10	_	_	_	_
2.60.2	<ul> <li>Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30</li> </ul>	_	_	_	_
2.60.3	— altre 0805 10 50	_	_	_	_
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:				
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	_	_	_	_
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	_	_	_	_
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	_	_	_	_
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	_	_	_	_
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche 0805 50 90	86,44	643,10	782,09	60,26
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:				
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	61,53	457,73	556,65	42,89
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	83,05	617,88	751,41	57,90
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	222,05	1 651,96	2 008,99	154,79
2.110	Cocomeri 0807 11 00	32,14	239,11	290,79	22,40
2.120	Meloni:				
2.120.1	<ul> <li>Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00</li> </ul>	35,83	266,54	324,15	24,98
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	81,58	606,95	738,13	56,87
2.140	Pere:				
2.140.1	<ul> <li>Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia),</li> <li>Pere — Ya (Pyrus bretscheideri)</li> <li>ex 0808 20 50</li> </ul>	_	_	_	_
2.140.2	— altre ex 0808 20 50	_	_	_	_
2.150	Albicocche 0809 10 00	290,85	2 163,79	2 631,45	202,75
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	800,75	5 957,23	7 244,74	558,20
			1	1	

n 1 ·	Designazione delle merci	]	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
Rubrica	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP	
2.170	Pesche 0809 30 90	333,44	2 480,65	3 016,78	232,44	
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	360,49	2 681,93	3 261,56	251,30	
2.190	Prugne 0809 40 05	146,13	1 087,14	1 322,10	101,87	
2.200	Fragole 0810 10 00	481,09	3 579,14	4 352,69	335,37	
2.205	Lamponi 0810 20 10	304,95	2 268,71	2 759,04	212,58	
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	413,01	3 072,63	3 736,71	287,91	
2.220	Kiwis (Actinidia chinensis Planch.) 0810 50 00	169,10	1 258,02	1 529,92	117,88	
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	147,63	1 098,31	1 335,68	102,91	
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	93,17	693,18	842,99	64,95	
2.250	Litchi ex 0810 90 30	_	_	_	_	

## REGOLAMENTO (CE) N. 2128/2003 DELLA COMMISSIONE

#### del 3 dicembre 2003

## che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione (2),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/ 98 (4), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

## considerando quanto segue:

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati

- dal regolamento (CE) n. 1166/2003 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1770/2003 (6).
- L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2003.

Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura

<sup>(</sup>¹) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. (²) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26. (³) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 57.

<sup>(6)</sup> GU L 256 del 9.10.2003, pag. 15.

## ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 3 dicembre 2003, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 (¹)	13,99	9,85
1701 11 90 (¹)	13,99	16,15
1701 12 10 (¹)	13,99	9,62
1701 12 90 (¹)	13,99	15,64
1701 91 00 (²)	17,24	18,34
1701 99 10 (²)	17,24	12,89
1701 99 90 (²)	17,24	12,89
1702 90 99 (3)	0,17	0,47

<sup>(</sup>¹) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
(²) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
(³) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

## REGOLAMENTO (CE) N. 2129/2003 DELLA COMMISSIONE

#### del 3 dicembre 2003

## relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/ 2002 della Commissione (2),

visto il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (3), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma,

## considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2003, ove si faccia espresso riferimento a tale paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda. A norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli di esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare. Il regolamento (CE) n. 2097/2003 della Commissione (4) ha fissato a 2 000 tonnellate il quantitativo che può beneficiare di restituzioni nel quadro della procedura prevista dal succitato paragrafo per la destinazione R01 definita nell'allegato al suddetto regolamento.

- Per la destinazione R01 i quantitativi chiesti il 2 dicembre 2003 superano il quantitativo disponibile. È quindi necessario fissare una percentuale unica di riduzione per le domande di titolo di esportazione presentate il 2 dicembre 2003.
- (3) Data la finalità delle disposizioni in esame, è necessario che essi acquistino efficacia fin dal momento della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Per la destinazione R01 definita nell'allegato del regolamento (CE) n. 2097/2003, le domande di titoli di esportazione di riso e rotture di riso comportanti fissazione anticipata della restituzione, presentate nel quadro del suddetto regolamento il 2 dicembre 2003, sono accolte per i quantitativi ivi indicati previa applicazione del coefficiente di riduzione del 44,54 %.

#### Articolo 2

Per la destinazione R01 definita nell'allegato del regolamento (CE) n. 2097/2003, per le domande di titolo di esportazione di riso e di rotture di riso presentate a partire dal 3 dicembre 2003, non sono rilasciati titoli di esportazione nel quadro del suddetto regolamento.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 4 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2003.

Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura

<sup>(</sup>¹) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. (²) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27. (²) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 28.11.2003, pag. 57.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

#### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

del 24 novembre 2003

che conclude la procedura di consultazione con la Repubblica centrafricana e adotta misure appropriate ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou

(2003/837/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000 (¹), in seguito denominato «accordo di Cotonou»,

vista la decisione 2003/159/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (²), in particolare l'articolo 3,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE (3), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Gli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou sui quali si basa il partenariato ACP-UE e, in particolare, il rispetto dei principi democratici e dello stato di diritto sono stati violati con il colpo di Stato militare del 15 marzo 2003, condannato dall'Unione europea nella dichiarazione del 21 marzo 2003.
- (2) A norma dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou, il 12 giugno 2003 si sono tenute con i paesi ACP e la Repubblica centrafricana delle consultazioni in occasione delle

quali le autorità centrafricane hanno assunto impegni specifici per porre rimedio ai problemi segnalati dall'Unione europea, da realizzare nel corso di un periodo di dialogo approfondito di tre mesi.

- (3) Al termine di tale periodo l'Unione europea ritiene che, a livello globale, sia stato avviato un processo di transizione per garantire il ritorno all'ordine costituzionale. Permangono tuttavia incertezze non trascurabili in ordine alla fermezza e alla precisione degli orientamenti politici delle autorità centrafricane a tal riguardo e alla capacità di attuazione dell'amministrazione centrafricana.
- (4) È opportuno pertanto adottare misure appropriate ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou,

DECIDE:

#### Articolo 1

Sono concluse le consultazioni avviate con la Repubblica centrafricana ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou.

#### Articolo 2

Le misure precisate nel progetto di lettera allegato sono adottate come misure appropriate ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di Cotonou.

<sup>(1)</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

<sup>(</sup>²) GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

## Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica fino al 30 giugno 2005.

Fatto a Bruxelles, addì 24 novembre 2003.

Per il Consiglio Il Presidente G. MAGRI

#### ALLEGATO

## All'attenzione del primo ministro, capo del governo nazionale di transizione della Repubblica centrafricana

Signor primo ministro,

IT

L'Unione europea attribuisce una grande importanza al disposto dell'articolo 9 dell'accordo di Cotonou. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, compreso il rispetto dei diritti sociali fondamentali e dello stato di diritto, sui quali si fonda il partenariato ACP-UE, rappresenta un elemento essenziale di tale accordo e costituisce pertanto il fondamento delle nostre relazioni.

In tale spirito, nella dichiarazione del 21 marzo 2003 l'Unione europea ha fermamente condannato il colpo di Stato militare dello scorso 15 marzo.

In tale contesto, il Consiglio dell'Unione europea ha deciso, il 22 maggio 2003, di invitare le autorità della Repubblica centrafricana ed i paesi ACP ad avviare consultazioni per esaminare in maniera approfondita la situazione e definire le strategie d'intervento.

Le consultazioni si sono svolte a Bruxelles il 12 giugno 2003. In tale occasione sono state affrontate alcune questioni fondamentali e avete potuto presentare il punto di vista e l'analisi della situazione delle autorità centrafricane. L'Unione europea ha preso nota con soddisfazione che le autorità centrafricane hanno assunto una serie di impegni, in particolare per garantire il ritorno all'ordine costituzionale, mantenere il pluralismo politico e avviare il dialogo nazionale, ristrutturare le forze di difesa e di sicurezza, migliorare la gestione delle finanze pubbliche e combattere la corruzione, al fine di far fronte regolarmente alle spese legate alla sovranità, provvedendo in primo luogo al regolare pagamento degli stipendi.

È stato inoltre concordato che per un periodo di tre mesi si svolgerà un dialogo approfondito a Bangui sui diversi punti sollevati e che alla fine di tale periodo verrà fatto il punto della situazione.

Questo dialogo approfondito e costante ha avuto luogo a Bangui. Esso si è basato su un quadro di valutazione e sulle relazioni di controllo mensili inviate ai membri del comitato di sorveglianza. I rappresentanti locali della presidenza e della Commissione hanno assicurato una valutazione continua dell'attuazione degli impegni in collaborazione con il rappresentante del PSNU e gli ambasciatori dei paesi ACP. Inoltre, dal 17 al 20 agosto, il gruppo ACP ha inviato nella Repubblica centrafricana una missione di osservatori, le cui conclusioni sono state inserite nelle relazioni del comitato di sorveglianza relative alle consultazioni.

Da questo quadro emerge che taluni impegni hanno dato luogo a iniziative incoraggianti da parte delle autorità centrafricane. Va osservato in particolare:

- che il dialogo nazionale si è concluso con l'adozione di 126 raccomandazioni, riunite in dieci gruppi,
- che il Consiglio nazionale di transizione (CNT) funziona in maniera regolare, che i suoi pareri sono resi pubblici e che le raccomandazioni da esso formulate vengono fondamentalmente prese in considerazione,
- che, nonostante alcuni ritardi, sono stati pagati gli stipendi da marzo a agosto 2003,
- che il Consiglio dei ministri ha approvato l'11 settembre il piano d'azione per il risanamento delle finanze pubbliche,
- che le raccomandazioni fatte alla Repubblica centrafricana nel quadro di una missione Kimberley sono state applicate.

Ciononostante, permangono una serie di elementi preoccupanti:

- benché le attività dei vari partiti politici proseguano normalmente, lo statuto dell'opposizione non è ancora stato presentato al CNT,
- il calendario elettorale annunciato in occasione dell'apertura delle consultazioni non si è tradotto in nuove azioni o misure concrete.
- la situazione dei diritti dell'uomo ha registrato un deterioramento nel corso del primo semestre di quest'anno, come segnalato dal segretario generale delle Nazioni Unite nella relazione al Consiglio di sicurezza del giugno 2003. Sebbene tale deterioramento, verificatosi in seguito alla crisi politico-militare, si sia apparentemente attenuato, permangono alcuni motivi d'allarme. La stampa, il consiglio nazionale di transizione, l'alto commissario per i diritti dell'uomo e le altri fonti segnalano frequenti casi di violazione dei diritti dell'uomo, in particolare ad opera delle forze militari o dei «liberatori»,
- per gran parte del periodo gli stipendi sono stati pagati in maniera relativamente puntuale, il che costituisce un progresso notevole. Tuttavia, la continuità di tale pratica, resa possibile finora in gran parte grazie alla puntualità dei contributi esterni, dipende dall'estrema esiguità delle entrate fiscali e doganali,
- in questo contesto di penuria finanziaria, sono stati compiuti alcuni sforzi per liquidare il debito pubblico, aumentare le entrate fiscali e doganali, controllare le imprese pubbliche e ridurre le spese. L'11 settembre 2003 è quindi stato adottato un piano di risanamento delle finanze pubbliche, ma non sono stati precisati le modalità e il relativo calendario di attuazione,

- sono state promosse azioni puntuali di lotta contro la corruzione, facendo ricorso anche agli arresti. Tuttavia, tali azioni apparentemente non rientrano in un piano d'azione globale e la legge anticorruzione non sembra essere applicata in maniera sistematica. Sebbene continuino gli arresti dei responsabili del regime precedente, la pratica della corruzione non accenna a diminuire,
- sono state attuate misure di potenziamento delle forze armate (nomine, reintegrazioni, creazione di nuove unità, spiegamento di unità nelle province, interventi di formazione, ecc.) con l'importante contributo della Francia. Tuttavia, la mancanza di un programma esplicito determina una scarsa trasparenza delle intenzioni in questo settore. Si resta in attesa di una lettera riguardante la nuova politica in materia di disarmo, smobilitazione e reintegrazione.

Sembrerebbe che, a livello globale, sia stato avviato un processo di transizione per garantire il ritorno all'ordine costituzionale. Permangono tuttavia incertezze non trascurabili in ordine alla fermezza e alla precisione degli orientamenti politici delle autorità a tal riguardo e alla capacità di attuazione dell'amministrazione.

Alla luce di tali impegni e dell'attuale bilancio di attuazione, la Comunità europea e i suoi Stati membri sono disposti a concludere le consultazioni avviate a norma dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou. Dal momento che devono essere ancora attuate misure importanti nell'ambito degli impegni assunti il 12 giugno 2003, il Consiglio dell'Unione europea ha deciso, come misure appropriate ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di Cotonou:

Una sospensione parziale della cooperazione e la progressiva continuazione delle altre componenti della cooperazione al fine di accompagnare gli sforzi delle autorità centrafricane, in funzione dell'effettiva attuazione degli impegni assunti in occasione della riunione del 12 giugno 2003 e dei progressi registrati nell'ambito del processo di transizione verso la democrazia. La sospensione parziale si applicherà ai progetti dell'asse stradale Bouar-Garoua Boulai, di pianificazione della rete stradale di Bangui e di sostegno macroeconomico. La cooperazione sospesa verrà ripresa in funzione dei criteri suesposti.

Tale approccio potrà concretizzarsi come segue:

## A. Proseguimento della cooperazione esistente

- i) A partire dal termine delle consultazioni, la cooperazione esistente riguarderà i settori sociali, in particolare la sanità, e il sostegno diretto alla popolazione. Saranno attuati sostegni ad hoc alle misure adottate dalle autorità per rispettare i propri impegni, in particolare per quanto riguarda la preparazione delle elezioni, il buon governo, il sostegno istituzionale e l'assistenza tecnica per l'attuazione di un piano d'azione in materia di risanamento delle finanze pubbliche.
- ii) Non appena il governo avrà elaborato una lettera con una politica chiara riguardante il programma di DSR disarmo, smobilitazione, reintegrazione e definito gli orientamenti generali della ristrutturazione dell'esercito e delle forze di sicurezza, un sostegno alle operazioni di mantenimento della pace e di consolidamento della sicurezza nella Repubblica centrafricana sarà esaminato nell'ambito del Multidonor Rehabilitation and Reinsertion Programme (MDPR) della Banca mondiale attraverso il PSNU.

## B. Ripresa della cooperazione sospesa

- i) La ripresa di un sostegno macroeconomico a complemento di un programma avviato insieme all'FMI, in seguito all'adozione di un piano elettorale in cui vengono definite le tappe e i mezzi per l'organizzazione dei differenti scrutini e nella misura in cui venga garantito il rispetto dei diritti dell'uomo. Tale appoggio presuppone la creazione di un programma per il risanamento delle finanze pubbliche. Al riguardo, la Commissione e gli Stati membri incoraggiano i donatori multilaterali a riprendere al più presto le loro relazioni con le autorità centrafricane in loco.
- ii) La ripresa di una piena e completa collaborazione in seguito al ripristino della democrazia e dello stato di diritto, al termine delle scadenze elettorali e al più tardi all'inizio del 2005. Ciò potrà richiedere tuttavia una revisione della programmazione in funzione dei bisogni e dei vincoli. Tale riflessione sarà avviata congiuntamente fin da ora fra le autorità centrafricane e la Commissione.

In caso di mancato rispetto degli impegni assunti dalle autorità centrafricane, la Comunità europea si riserva il diritto di ridurre del 20 % ogni anno, a partire dalla chiusura delle consultazioni, lo stanziamento del 9º FES per la Repubblica centrafricana.

L'Unione europea continuerà a seguire da vicino la situazione e il proseguimento del processo di transizione. Essa si augura vivamente che possa essere portato avanti un dialogo politico rafforzato e serrato con le autorità centrafricane al fine di contribuire al ripristino dello stato di diritto e raggiungere la stabilità sociale ed economica nella Repubblica centrafricana.

Voglia gradire, signor primo ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Fatto a Bruxelles, addi ...

Per il Consiglio Per la Commissione

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

#### del 27 novembre 2003

concernente la firma, a nome della Comunità, e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1º luglio 2003 al 30 giugno 2004

(2003/838/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio (¹), prima della scadenza del periodo di validità del protocollo accluso all'accordo, le parti contraenti avviano negoziati allo scopo di definire di comune accordo il contenuto del protocollo per il periodo successivo e, se del caso, le modifiche o le aggiunte da apportare all'allegato.
- (2) Le due parti hanno deciso di prorogare il protocollo attuale, approvato con il regolamento (CE) n. 722/2001 (²), per un periodo di un anno, mediante accordo in forma di scambio di lettere siglato il 16 maggio 2003, nell'attesa che si possano tenere i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo.
- (3) In virtù di tale accordo in forma di scambio di lettere, i pescatori della Comunità continuano a fruire di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Costa d'Avorio per il periodo dal 1º luglio 2003 al 30 giugno 2004.
- (4) Per evitare un'interruzione delle attività di pesca da parte dei pescherecci della Comunità, è indispensabile che la proroga sia applicata quanto prima. È opportuno, dunque, firmare l'accordo in forma di scambio di lettere e applicarlo a titolo provvisorio in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione.
- Occorre confermare il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri previsto dal protocollo scaduto,

(¹) GU L 379 del 31.12.1990, pag. 3. (²) GU L 102 del 12.4.2001, pag. 1. DECIDE:

#### Articolo 1

È approvata, a nome della Comunità, la firma dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio, per il periodo compreso tra il 1º luglio 2003 e il 30 giugno 2004, con riserva di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

## Articolo 2

L'accordo in forma di scambio di lettere è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1º luglio 2003.

## Articolo 3

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a) pesca demersale:

Spagna: 600 tsl/mese in media annua

- b) pesca del tonno:
  - i) tonniere con reti a circuizione:

— Francia:

18 unità

— Spagna:

21 unità

ii) pescherecci con palangari di superficie:

— Spagna:

15 unità

— Portogallo:

5 unità

iii) tonniere con lenze e canne

— Francia:

7 unità

— Spagna:

5 unità

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

IT

## Articolo 4

Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito dell'accordo in forma di scambio di lettere notificano alla Commissione i quantitativi di ciascuno stock catturati nella zona di pesca della Costa d'Avorio secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione (¹).

## Articolo 5

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere a nome della Comunità, con riserva di conclusione dell'accordo stesso.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2003.

Per il Consiglio Il Presidente R. CASTELLI

## ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1º luglio 2003 al 30 giugno 2004

A. Lettera della Comunità

Signor ...,

IT

Per consentire la proroga del protocollo attualmente in vigore (1º luglio 2000 — 30 giugno 2003) che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Costa d'Avorio, e in attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo, mi pregio confermarLe che abbiamo concordato il seguente regime provvisorio:

- 1) A partire dal 1º luglio 2003 e fino al 30 giugno 2004 è prorogato il regime applicato negli ultimi tre anni.
  - La contropartita finanziaria della Comunità nell'ambito del regime provvisorio corrisponderà all'importo annuo previsto all'articolo 3 del protocollo attualmente in vigore. Il pagamento della contropartita finanziaria sarà effettuato al più tardi il 31 dicembre 2003. Il pagamento delle azioni specifiche, di cui agli articoli 3 e 4, avverrà non appena soddisfatte le pertinenti condizioni di cui all'articolo 4 del protocollo
- 2) Durante il periodo provvisorio saranno concesse licenze di pesca nei limiti fissati all'articolo 1 del protocollo attualmente in vigore, mediante il pagamento di canoni o anticipi corrispondenti a quelli fissati al punto 1 dell'allegato del protocollo.

La prego di confermarmi il ricevimento della presente lettera e di esprimere il Suo accordo sul contenuto della medesima.

Voglia accogliere, Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

#### B. Lettera del governo della Repubblica della Costa d'Avorio

Signor ...,

IT

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Per consentire la proroga del protocollo attualmente in vigore (1º luglio 2000 — 30 giugno 2003) che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Costa d'Avorio, e in attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo, mi pregio confermarLe che abbiamo concordato il seguente regime provvisorio:

- 1) A partire dal 1º luglio 2003 e fino al 30 giugno 2004 è prorogato il regime applicato negli ultimi tre anni.
  - La contropartita finanziaria della Comunità nell'ambito del regime provvisorio corrisponderà all'importo annuo previsto all'articolo 3 del protocollo attualmente in vigore. Il pagamento della contropartita finanziaria sarà effettuato al più tardi il 31 dicembre 2003. Il pagamento delle azioni specifiche, di cui agli articoli 3 e 4, avverrà non appena soddisfatte le pertinenti condizioni di cui all'articolo 4 del protocollo.
- 2) Durante il periodo provvisorio saranno concesse licenze di pesca nei limiti fissati all'articolo 1 del protocollo attualmente in vigore, mediante il pagamento di canoni o anticipi corrispondenti a quelli fissati al punto 1 dell'allegato del protocollo.

La prego di confermarmi il ricevimento della presente lettera e di esprimere il Suo accordo sul contenuto della medesima.»

Mi pregio confermarLe che quanto precede è accettabile per il governo della Repubblica della Costa d'Avorio e che la Sua lettera con la presente costituisce un accordo conformemente alla Sua proposta.

Voglia accogliere, Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo della Repubblica della Costa d'Avorio

## COMMISSIONE

## **DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

#### del 21 novembre 2003

che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/308/CE recante elenchi di zone e aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

[notificata con il numero C(2003) 4313]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/839/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (¹), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (²), in particolare gli articoli 5 e 6,

## considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/308/CE della Commissione (3), modificata da ultimo dalla decisione 2003/458/CE (4), stabilisce gli elenchi delle zone riconosciute e delle aziende di allevamento ittico riconosciute situate in zone non riconosciute per quanto concerne alcune malattie dei pesci.
- (2) La Francia, la Germania e la Spagna hanno presentato i documenti giustificativi richiesti per la concessione dello status di zone riconosciute nel proprio territorio per quanto concerne la VHS e la IHN. Dalla documentazione fornita risulta che le zone in questione soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 91/67/CEE. Queste zone possono quindi ottenere il riconoscimento e vanno inserite nell'elenco delle zone riconosciute.
- (3) La Francia, la Germania e l'Italia hanno presentato i documenti giustificativi richiesti per la concessione dello status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta ad aziende di allevamento ittico del proprio territorio per quanto riguarda la VHS e la IHN. Dalla documentazione fornita risulta che le aziende in questione soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6 della direttiva 91/67/CEE. Tali aziende possono quindi ottenere lo status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta e vanno inserite nell'elenco delle aziende riconosciute.

- (4) L'Italia ha comunicato alla Commissione di avere accertato un caso di IHN in un'azienda riconosciuta per quanto concerne la VHS e la IHN. Tale azienda deve quindi essere radiata dall'elenco delle aziende riconosciute per quanto concerne la IHN.
- (5) Con lettera del 2 giugno 2003, la Germania ha informato la Commissione che occorre aggiornare l'allegato II a seguito della chiusura o del cambiamento di proprietà di alcune aziende. Con lettera del 10 luglio 2003, la Spagna ha risposto ad una richiesta della Commissione fornendo una descrizione corretta delle zone continentali spagnole riconosciute nell'allegato I dopo il riconoscimento del fiume Ebro con la decisione 2003/458/CE.
- (6) È pertanto necessario modificare in conformità la decisione 2002/308/CE.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La decisione 2002/308/CE è modificata come segue:

- L'allegato I è sostituito dall'allegato I della presente decisione.
- 2) L'allegato II è sostituito dall'allegato II della presente deci-

<sup>(1)</sup> GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

<sup>(</sup>²) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 106 del 23.4.2002, pag. 28.

<sup>(4)</sup> GU L 154 del 21.6.2003, pag. 93.

## Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2003.

IT

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

## ALLEGATO I

#### «ALLEGATO I

## ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

## 1.A. ZONE (1) RICONOSCIUTE IN DANIMARCA PER QUANTO CONCERNE LA VHS

Hansted Å Slette Å Hovmølle Å Bredkær Bæk Grenåen Vandløb til Kilen Treå Resenkær Å Klostermølle Å Alling Å Kastbjerg Hvidbjerg Å Villestrup Å Knidals Å Korup Å Spang Å Sæby Å Simested Å Elling Å Skals Å Uggerby Å Jordbro Å Lindenborg Å Fåremølle Å Øster Å Flynder Å Hasseris Å Damhus Å Binderup Å Karup Å Gudenåen Vidkær Å Dybvad Å Halkær Å Storåen Bjørnsholm Å Trend Å Århus Å Lerkenfeld Å Bygholm Å Vester Å Grejs Å Ørum Å Lønnerup med tilløb

## 1.B. ZONE RICONOSCIUTE IN DANIMARCA PER QUANTO CONCERNE LA IHN

— Danimarca (2).

## 2. ZONE RICONOSCIUTE IN GERMANIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

## 2.1. BADEN-WÜRTTEMBERG (3)

- Isenburger Tal, dalla sorgente sino allo scarico delle acque dell'azienda Falkenstein
- Eyach e suoi affluenti, dalle sorgenti sino al primo sbarramento a valle in prossimità della città di Haigerloch
- Andelsbach e suoi affluenti, dalle sorgenti sino alla turbina in prossimità della città di Krauchenweis
- Lauchert e suoi affluenti, dalle sorgenti sino allo sbarramento della turbina presso la città di Sigmaringendorf
- Grosse Lauter e suoi affluenti, dalle sorgenti sino allo sbarramento della cascata in prossimità della città di Lauterach
- Wolfegger Aach e suoi affluenti, dalle sorgenti sino allo sbarramento della cascata in prossimità di Baienfurth.

<sup>(1)</sup> I bacini idrografici e le rispettive zone litoranee.

<sup>(2)</sup> Incluse tutte le zone continentali e litoranee.

<sup>(3)</sup> Parti di bacini idrografici.

## 3. ZONE RICONOSCIUTE IN SPAGNA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

#### 3.1. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DELLE ASTURIE

#### Zone continentali

IT

- Tutti i bacini idrografici delle Asturie.

#### Zone litoranee

— L'intero litorale delle Asturie.

#### 3.2. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI GALIZIA

#### Zone continentali

- I bacini idrografici della Galizia:
  - compresi i bacini idrografici del fiume Eo, il fiume Sil dalla sorgente nella provincia di Léon, il fiume Miño dalla sorgente allo sbarramento di Frieira e il fiume Limia dalla sorgente fino allo sbarramento Das Conchas,
  - escluso il bacino idrografico del fiume Tamega.

#### Zone litoranee

— La zona costiera galiziana dalla foce del fiume Eo (Isla Pancha) alla Punta Picos (foce del fiume Miño).

## 3.3. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI ARAGONA

#### Zone continentali

- Il bacino idrografico del fiume Ebro dalla sorgente alla diga di Mequinenza, nella Comunità di Aragona
- Fiume Isuela dalla sorgente allo sbarramento di Arguis
- Fiume Flúmen dalla sorgente allo sbarramento di Santa María de Belsue
- Fiume Guatizalema dalla sorgente allo sbarramento di Vadiello
- Fiume Cinca dalla sorgente allo sbarramento di Grado
- Fiume Esera dalla sorgente allo sbarramento di Barasona
- Fiume Noguera-Ribagorzana dalla sorgente allo sbarramento di Santa Ana
- Fiume Matarraña dalla sorgente allo sbarramento di Aguas de Pena
- Fiume Pena dalla sorgente allo sbarramento di Pena
- Fiume Guadalaviar-Turia dalla sorgente allo sbarramento del Generalísimo nella provincia di Valencia
- Fiume Mijares dalla sorgente allo sbarramento di Arenós nella provincia di Castellón.

Gli altri corsi d'acqua della Comunità di Aragona sono considerati zona tampone.

## 3.4. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI NAVARRA

## Zone continentali

- Il bacino idrografico del fiume Ebro dalla sorgente alla diga di Mequinenza, nella Comunità di Aragona
- Fiume Bidasoa dalla sorgente alla foce
- Fiume Leizarán dalla sorgente allo sbarramento di Leizarán (Muga).

Gli altri corsi d'acqua della Comunità di Navarra sono considerati zona tampone.

## 3.5. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI CASTIGLIA-LÉON

## Zone continentali

- Il bacino idrografico del fiume Ebro dalla sorgente alla diga di Mequinenza, nella Comunità di Aragona
- Fiume Duero dalla sorgente allo sbarramento di Aldeávila

- Fiume Sil

ΙT

- Fiume Tiétar dalla sorgente allo sbarramento di Rosarito
- Fiume Alberche dalla sorgente allo sbarramento di Burguillo.

Gli altri corsi d'acqua della Comunità autonoma di Castilla-Léon sono considerati zone tampone.

#### 3.6. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI CANTABRIA

## Zone continentali

- Il bacino idrografico del fiume Ebro dalla sorgente alla diga di Mequinenza, nella Comunità di Aragona
- I bacini idrografici dei seguenti fiumi dalla sorgente al mare:
  - Fiume Deva
  - Fiume Nansa
  - Fiume Saja-Besaya
  - Fiume Pas-Pisueña
  - Fiume Asón
  - Fiume Agüera.

I bacini idrografici dei fiumi Gandarillas, Escudo, Miera e Campiazo sono considerati zone tampone.

#### Zone litoranee

— L'intero litorale della Cantabria dalla foce del fiume Deva all'insenatura di Ontón.

## 3.7. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI LA RIOJA

#### Zone continentali

Il bacino idrografico del fiume Rio Ebro dalla sorgente alla diga di Mequinenza, nella Comunità di Aragona.

## 4.A. ZONE RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

## 4.A.1. ADOUR-GARONNE

## Bacini idrografici

- Bacino della Charente
- Bacino della Seudre
- Bacini dei fiumi litorali dell'estuario della Gironde nel dipartimento della Charente-Maritime
- Bacini idrografici di Nive e Nivelles (Pyrénées-Altantiques)
- Bacino delle Forges (Landes)
- Bacino della Dronne, dalla sorgente alla diga delle Églisottes a Monfourat (Dordogne)
- Bacino della Beauronne, dalla sorgente alla diga di Faye (Dordogne)
- Bacino della Valouse, dalla sorgente alla diga dell'Étang des Roches-Noires (Dordogne)
- Bacino della Paillasse, dalla sorgente alla diga di Grand Forge (Gironde)
- Bacino del Ciron, dalla sorgente alla diga del Moulin-de-Castaing (Gironde e Lot-et-Garonne)
- Bacino della Petite Leyre, dalla sorgente alla diga del Pont-de-l'Espine a Argelouse (Landes)
- Bacino della Pave, dalla sorgente alla diga della Pave (Landes)
- Bacino dell'Escourse, dalla sorgente alla diga del Moulin-de-Barbe (Landes)
- Bacino del Geloux, dalla sorgente alla diga della D38 a Saint-Martin-d'Oney (Landes)
- Bacino dell'Estrigon, dalla sorgente alla diga di Campet-et-Lamolère (Landes)
- Bacino dell'Estampon, dalla sorgente alla diga dell'Ancienne Minoterie a Roquefort (Landes)
- Bacino della Gélise, dalla sorgente alla diga situata a valle del punto di confluenza della Gélise con l'Osse (Landes e Lot-et-Garonne)

- Bacino del Magescq, dalla sorgente alla foce (Landes)
- Bacino di Luys, dalla sorgente alla diga del Moulin-d'Oro (Pyrénées-Atlantiques)
- Bacino del Neez, dalla sorgente alla diga del Jurançon (Pyrénées-Atlantiques)
- Bacino del Beez, dalla sorgente alla diga di Nay (Pyrénées-Atlantiques)
- Bacino del Gaves-de-Cauterets, dalla sorgente alla diga Calypso della centrale di Soulom (Hautes-Pyrénées).

#### Zone costiere

IT

 La costa atlantica compresa tra il confine settentrionale del litorale del dipartimento della Vendée e il confine meridionale del litorale del dipartimento della Charente-Maritime.

#### 4.A.2. LOIRE-BRETAGNE

#### Zone continentali

- L'insieme dei bacini idrografici situati nella regione Bretagne, ad eccezione dei seguenti:
  - Vilaine,
  - Aven,
  - Ster-Goz,
  - zona a valle del bacino dell'Élorn,
- Bacino della Sèvre-Niortaise
- Bacino del Lay
- I seguenti bacini idrografici della Vienne:
  - bacino del fiume La Vienne, dalle sorgenti alla diga di Châtellerault (Vienne),
  - bacino del fiume La Gartempe, dalle sorgenti alla diga (provvista di griglia) di Saint Pierre de Maillé (Vienne),
  - bacino del fiume La Creuse, dalle sorgenti alla diga di Bénavent (Indre),
  - bacino del fiume Le Suin, dalle sorgenti alla diga di Douadic (Indre),
  - bacino del fiume La Claise, dalle sorgenti alla diga di Bossay-sur-Claise (Indre-et-Loire)
  - bacino dei torrenti di Velleches e Trois Moulins, dalle sorgenti alla diga dei Trois Moulins (Vienne)
  - bacini dei fiumi del litorale atlantico (Vendée).

## Zone costiere

- L'intera costa bretone, eccettuate le zone seguenti:
  - rada di Brest,
  - insenatura di Camaret,
  - litorale compreso tra la punta di Trévigon e la foce del fiume Laïta,
  - litorale compreso tra la foce del fiume Tohon e il confine dipartimentale.

#### 4.A.3. SEINE-NORMANDIE

## Zone continentali

— Il bacino della Sélune.

## 4.A.4. AQUITANIA

## Bacini idrografici

- Bacino del fiume Vignac, dalla sorgente alla diga "la Forge"
- Bacino del fiume Gouaneyre, dalla sorgente alla diga "Maillières dam"
- Bacino del fiume Susselgue, dalla sorgente alla diga "de Susselgue"
- Bacino del fiume Luzou, dalla sorgente alla diga presso l'azienda di allevamento ittico "de Laluque"
- Bacino del fiume Gouadas, dalla sorgente alla diga presso "l'Etange de la Glacière à Saint Vincent de Paul"
- Bacino del fiume Bayse, dalla sorgente alla diga presso il "Moulin de Lartia et de Manobre".

#### 4.A.5. MIDI-PYRENEES

IT

#### Bacini idrografici

- Bacino del fiume Cernon, dalla sorgente alla diga presso Saint George de Luzençon
- Bacino del fiume Dourdou, dalle sorgenti dei fiumi Dordou e Grauzon allo sbarramento insormontabile presso Vabres-l'Abbaye.

## 4.B. ZONE RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS

#### 4.B.1. LOIRE-BRETAGNE

#### Zone continentali

 La parte del bacino della Loira costituita dal tratto a monte del bacino idrografico dell'Huisne compreso tra la sorgente dei corsi d'acqua e la diga della Ferté-Bernard.

## 4.C. ZONE RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO CONCERNE LA IHN

#### 4.C.1. LOIRE-BRETAGNE

#### Zone continentali

- Il seguente bacino idrografico della Vienne:
  - il bacino dell'Anglin, dalle sorgenti alle dighe di:
    - EDF di Châtellerault sul fiume La Vienne (Vienne),
    - Saint Pierre de Maillé sul fiume La Gartempe (Vienne),
    - Bénavent sul fiume La Creuse (Indre),
    - Douadic sul fiume Le Suin (Indre),
    - Bossay-sur-Claise sul fiume La Claise (Indre-et-Loire).

#### 5.A. ZONE RICONOSCIUTE IN IRLANDA PER QUANTO CONCERNE LA VHS

— Irlanda (¹), esclusa l'isola di Cape Clear.

## 5.B. ZONE RICONOSCIUTE IN IRLANDA PER QUANTO CONCERNE LA IHN

— Irlanda (¹).

## 6.A. ZONE RICONOSCIUTE IN ITALIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

## 6.A.1. REGIONE DEL TRENTINO ALTO ADIGE, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

#### Zone continentali

- Zona Val di Fiemme, Fassa e Cembra: bacino idrografico del fiume Avisio, dalla sorgente allo sbarramento artificiale di Serra San Giorgio nel comune di Giovo
- Zona Val delle Sorne: bacino idrografico del fiume Sorna, dalla sorgente allo sbarramento artificiale costituito dalla centrale idroelettrica della località di Chizzola (Ala), prima della confluenza nell'Adige
- Zona Torrente Adanà: bacino idrografico del fiume Adanà, dalla sorgente fino alla serie di sbarramenti artificiali a valle dell'azienda "Armani Cornelio-Lardaro"
- Zona Rio Manes: bacino del Rio Manes fino alla cascata che si trova 200 metri a valle dell'azienda "Troticoltura Giovanelli", ubicata nella località "La Zinquantina"
- Zona Val Rendena: bacino idrografico dalla sorgente del fiume Sarca allo sbarramento di Oltresarca nel comune di Villa Rendena
- Zona Val di Ledro: bacini idrografici dei fiumi Massangla e Ponale, dalle sorgenti alla centrale idroelettrica presso "Centrale" nel comune di Molina di Ledro
- Zona Valsugana: bacino idrografico del fiume Brenta, dalle sorgenti allo sbarramento di Marzotto presso Manticelli nel comune di Grigno
- Zona Val del Fersina: bacino idrografico del fiume Fersina, dalle sorgenti alla cascata di Ponte Alto.

<sup>(1)</sup> Incluse tutte le zone continentali e litoranee.

#### 6.A.2. REGIONE DI LOMBARDIA, PROVINCIA DI BRESCIA

#### Zone continentali

IT

- Zona Ogliolo: bacino idrografico dalla sorgente dell'Ogliolo fino alla cascata che si trova a valle dell'allevamento ittico "Adamello", alla confluenza dell'Ogliolo nell'Oglio
- Zona Fiume Caffaro: bacino idrografico dalla sorgente del torrente Caffaro allo sbarramento artificiale situato a 1 km a valle dell'azienda.

#### 6.A.3. REGIONE UMBRIA, PROVINCIA DI PERUGIA

#### Zone continentali

— Zona Lago Trasimeno: il lago Trasimeno.

#### 6.A.4. REGIONE VENETO

#### Zone continentali

— Zona Belluno: il bacino idrografico nella provincia di Belluno che si estende dalla sorgente del torrente Ardo fino alla diga (situata presso il punto in cui il torrente sfocia nel fiume Piave) in cui è situata l'azienda "Centro sperimentale di acquacoltura, Valli di Bolzano bellunese, Belluno".

#### 6.A.5. REGIONE TOSCANA

#### Zone continentali

Zona Valle del fiume Serchio: bacino idrografico del fiume Serchio, dalle sorgenti allo sbarramento di Piaggione.

#### 6.A.6. REGIONE UMBRIA

#### Zone continentali

 Fosso di Terria: bacino idrografico del fiume Terria, dalle sorgenti allo sbarramento a valle dell'azienda di allevamento ittico Mountain Fish, alla confluenza del Terria nel Nera.

#### 6.B. ZONE RICONOSCIUTE IN ITALIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS

#### 6.B.1. REGIONE DEL TRENTINO ALTO ADIGE, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

#### Zone continentali

 Zona Valle dei Laghi: bacino idrografico dei laghi di San Massenza, Toblino e Cavedine fino allo sbarramento a valle, nella parte meridionale del lago di Cavedine che conduce alla centrale idroelettrica ubicata nel comune di Torbole.

## 7.A. ZONE RICONOSCIUTE IN SVEZIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS

- Svezia (¹):
  - esclusa la zona della costa occidentale in un semicerchio del raggio di 20 km attorno all'allevamento ittico situato nell'isola di Björkö, come pure gli estuari e i bacini idrografici dei fiumi Göta e Säve fino alla loro prima barriera di migrazione (situate rispettivamente a Trollhättan e all'entrata nel lago Aspen).

## 7.B. ZONE RICONOSCIUTE IN SVEZIA PER QUANTO CONCERNE LA IHN

Svezia (¹).

## 8. ZONE RICONOSCIUTE NEL REGNO UNITO, NELLE ISOLE NORMANNE E NELL'ISOLA DI MAN PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

- Gran Bretagna (1)
- Irlanda del Nord (1)
- Guernsey (1)
- Isola di Man (1).»

<sup>(</sup>¹) Incluse tutte le zone continentali e litoranee.

## ALLEGATO II

## «ALLEGATO II

## AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

## 1. AZIENDE RICONOSCIUTE IN BELGIO PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

1.	La Fontaine aux truites	B-6769 Gérouville

## 2. AZIENDE RICONOSCIUTE IN DANIMARCA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

1.	Vork Dambrug	DK-6040 Egtved
2.	Egebæk Dambrug	DK-6880 Tarm
3.	Bækkelund Dambrug	DK-6950 Ringkøbing
4.	Borups Geddeopdræt	DK-6950 Ringkøbing
5.	Bornholms Lakseklækkeri	DK-3730 Nexø
6.	Langes Dambrug	DK-6940 Lem St.
7.	Brænderigårdens Dambrug	DK-6971 Spjald
8.	Siglund Fiskeopdræt	DK-4780 Stege
9.	Ravning Fiskeri	DK-7182 Bredsten
10.	Ravnkær Dambrug	DK-7182 Bredsten

## 3.A. AZIENDE RICONOSCIUTE IN GERMANIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

## 3.1. BASSA SASSONIA

1.	Jochen Moeller	Fischzucht Harkenbleck D-30966 Hemmingen-Harkenbleck
2.	Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen	(soltanto l'avannotteria) D-37586 Dassel
3.	Dr. R. Rosengarten	Forellenzucht "Sieben Quellen" D-49124 Georgsmarienhütte
4.	Klaus Kröger	Fischzucht Klaus Kröger D-21256 Handeloh Wörme
5.	Ingeborg Riggert-Schlumbohm	Forellenzucht W. Riggert D-29465 Schnega
6.	Volker Buchtmann	Fischzucht Nordbach D-21441 Garstedt
7.	Sven Kramer	Forellenzucht Kaierde D-31073 Delligsen
8.	Hans-Peter Klusak	Fischzucht Grönegau D-49328 Melle
9.	F. Feuerhake	Forellenzucht Rheden D-31039 Rheden
10.	Horst Pöpke	Fischzucht Pöpke Hauptstraße 14 D-21745 Hemmoor

## 3.2. TURINGIA

IT

1.	Firma Tautenhahn	D-98646 Trostadt
2.	Fischzucht Salza GmbH	D-99734 Nordhausen-Salza
3.	Fischzucht Kindelbrück GmbH	D-99638 Kindelbrück
4.	Reinhardt Strecker	Forellenzucht Orgelmühle D-37351 Dingelstadt

## 3.3. BADEN-WÜRTTEMBERG

		D. 10. 15. C
1.	Heiner Feldmann	Riedlingen/Neufra D-88630 Pfullendorf
2.	Walter Dietmayer	Forellenzucht Walter Dietmayer Hettingen D-72501 Gammertingen
3.	Heiner Feldmann	Bad Waldsee D-88630 Pfullendorf
4.	Heiner Feldmann	Bergatreute D-88630 Pfullendorf
5.	Oliver Fricke	Anlage Wuchzenhofen Boschenmühle D-87764 Mariasteinbach-Legau
6.	Peter Schmaus	Fischzucht Schmaus, Steinental D-88410 Steinental/Hauerz
7.	Josef Schnetz	Fenkenmühle D-88263 Horgenzell
8.	Erwin Steinhart	Quellwasseranlage Steinhart Hettingen D-72513 Hettingen
9.	Hugo Strobel	Quellwasseranlage Otterswang Sägmühle D-72505 Hausen am Andelsbach
10.	Reinhard Lenz	Forsthaus Gaimühle D-64759 Sensbachtal
11.	Peter Hofer	Sulzbach D-78727 Aisteig/Oberndorf
12.	Stephan Hofer	Oberer Lautenbach D-78727 Aisteig/Oberndorf
13.	Stephan Hofer	Unterer Lautenbach D-78727 Aisteig/Oberndorf
14.	Stephan Hofer	Schelklingen D-78727 Aisteig/Oberndorf
15.	Hubert Schuppert	Brutanlage: Obere Fischzucht Mastanlage: Untere Fischzucht D-88454 Unteressendorf
16.	Johannes Dreier	Brunnentobel D-88299 Leutkirch/Hebrazhofen
17.	Peter Störk	Wagenhausen D-88348 Saulgau
18.	Erwin Steinhart	Geislingen/Steige D-73312 Geislingen/Steige

-	42.	Hans Fischböck	Forellenzucht am Kocherursprung D-73447 Oberkochen
-	43.	Reinhold Bihler	Dorfstraße 22 D-88430 Rot a.d. Rot/Haslach Anlage: Einöde
-	44.	Josef Dürr	Forellenzucht Igersheim D-97980 Bad Mergentheim
-	45.	Kurt Englerth und Sohn GBR	Anlage Berneck D-72297 Seewald
-	46.	Fischzucht Anton Jung	Anlage Rohrsee D-88353 Kißlegg
-	47.	Staatliches Forstamt Wangen	Anlage Karsee D-88239 Wangen i.A.
-	48.	Simon Phillipson	Anlage Weißenbronnen D-88364 Wolfegg
-	49.	Hans Klaiber	Anlage Bad Wildbad D-75337 Enzklösterle
-	50.	Josef Hönig	Forellenzucht Hönig D-76646 Bruchsal-Heidelsheim
-	51.	Werner Baur	Blitzenreute D-88273 Fronreute-Blitzenreute
-	52.	Gerhard Weihmann	Mägerkingen D-72574 Bad Urach-Seeburg
-	53.	Hubert Belser GBR	Dettingen D-72401 Haigerloch-Gruol
-	54.	Staatliche Forstämter Ravensburg und Wangen	Altdorfer Wald D-88214 Ravensburg
-	55.	Anton Jung	Bunkhoferweiher, Schanzwiesweiher und Häcklerweiher D-88353 Kißlegg
-	56.	Hildegart Litke	Holzweiher D-88480 Achstetten
-	57.	Werner Wägele	Ellerazhofer Weiher D-88319 Aitrach
-	58.	Ernst Graf	Hatzenweiler Osterbergstr. 8 D-88239 Wangen-Hatzenweiler
-	59.	Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg	Argenweg 50 D-88085 Langenargen Anlage Obereisenbach
_	60.	Forellenzucht Kunzmann	Heinz Kunzmann Unterer Steinweg 64 D-75438 Knittlingen
_	61.	Meinrad Nuber	Ochsenhausen Obere Wiesen 1 D-88416 Ochsenhausen
-	62.	Bezirksfischereiverein Nagoldtal e.V.	Kentheim Lange Steige 34 D-75365 Calw
	63.	Bernd und Volker Fähnrich	Neumühle D-88260 Ratzenried-Argenbühl

	T	<del></del>
64.	Klaiber "An der Tierwiese"	Hans Klaiber Rathausweg 7 D-75377 Enzklösterle
65.	Parey, Bittigkoffer Unterreichenbach	Klaus Parey Mörikeweg 17 D-75331 Engelsbran 2
66.	Farm Sauter Anlage Pflegelberg	Gerhard Sauter D-88239 Wangen-Pflegelberg 6
67.	Krattenmacher Anlage Osterhofen	Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus D-8339 Bad Waldsee
68.	Fähnrich Anlage Argenmühle D-88260 Ratzenried-Argenmühle	Bernd und Volker Fähnrich Von-Rüti-Straße D-8339 Bad Waldsee
69.	Gumpper und Stoll Anlage Unterhausen	Gumpper und Stoll GmbH und Co.KG Heerstr. 20 D-72805 Lichtenstein-Honau
70.	Durach Anlage Altann	Antonie Durach Panoramastr. 23 D-88346 Wolfegg-Altann
71.	Städler Anlage Raunsmühle	Paul Städler Raunsmühle D-88499 Riedlingen-Pfummern
72.	König Anlage Erisdorf	Sigfried König Helfenstr. 2/1 D-88499 Riedlingen-Neufra
73.	Forellenzucht Drafehn Anlage Wittelbach	Wilhelm Drafehn Schuttertalsstraße 1 D-77960 Seelbach-Wittelbach
74.	Wirth Anlage Dengelshofen	Günther Wirth D-88316 Isny-Dengelshofen 219
75.	Krämer, Bad Teinach	Sascha Krämer Postrstr.11 D-75385 Bad Teinach-Zavelstein
76.	Muffler Anlage Eigeltingen	Emil Muffler Brielholzer Hof D-78253 Eigeltingen
77.	Karpfenteichwirtschaft Mönchsroth	Karl Uhl Fishzucht D-91614 Mönchsroth

## 3.4. RENANIA SETTENTRIONALE-VESTFALIA

1.	Wolfgang Lindhorst-Emme	Hirschquelle D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock
2.	Wolfgang Lindhorst-Emme	Am Oelbach D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock
3.	Hugo Rameil und Söhne	Sauerländer Forellenzucht D-57368 Lennestadt-Gleierbrück
4.	Peter Horres	Ovenhausen, Jätzer Mühle D-37671 Höxter
5.	Wolfgang Middendorf	Fischzuchtbetrieb Middendorf D-46348 Raesfeld
6.	Michael und Guido Kamp Lambacher Forellenzucht und Räucherei	Lambachtalstr 58 D-517766 Engelskirchen-Oesinghausen

## 3.5. BAVIERA

IT

1.	Gerstner Peter	Forellenzuchtbetrieb Juraquell Wellheim D-97332 Volkach
2.	Werner Ruf	Fischzucht Wildbad D-86925 Fuchstal-Leeder
3.	Rogg	Fisch Rogg D-87751 Heimertingen
4.	Fischzucht Graf Anlage: D-87737 Reichau	Fischzucht Graf GbR Engishausen 64 D-87743 Egg an der Günz
5.	Fischzucht Graf Anlage: D-87727 Klosterbeuren	Fischzucht Graf GbR Engishausen 64 D-87743 Egg an der Günz
6.	Fischzucht Graf Anlage: D-87743 Egg an der Günz	Fischzucht Graf GbR Engishausen 64 D-87743 Egg an der Günz
7.	Anlage "Am Großen Dürrmaul" D-95671 Bärnau	Andreas Rösch Am großen Dürrmaul 2 D-95671 Bärnau
8.	Andreas Hofer Anlage: D-84524 Mitterhausen	Andreas Hofer Vils 6 D-8419 Velden

## 3.6. SASSONIA

1.	Anglerverband Südsachsen "Mulde/Elster" e.V.	Forellenanlage Schlettau D-09487 Schlettau
2.	H. und G. Ermisch GbR	Forellen- und Lachszucht D-01844 Langburkersdorf

## 3.7. ASSIA

1.	 Fischzuchtbetriebe Hermann Rameil D-34311 Naumburg OT/Altendorf

## 3.8. SCHLESWIG-HOLSTEIN

1.	Forellenzucht Mertin Mühlenweg 6 D-24247 Roderbek
	,

## 3.B. AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN GERMANIA PER QUANTO RIGUARDA LA IHN

## 3.B.1. TURINGIA

1.	Thüringer Forstamt Leinefelde	Fischzucht Worbis D-37327 Leinefelde
----	-------------------------------	---

## 4. AZIENDE RICONOSCIUTE IN SPAGNA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

## 4.1. REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI ARAGONA

1.	Truchas del Prado	Alcalá de Ebro, provincia de Zaragoza (Aragón)
----	-------------------	--

## 5.A. AZIENDE RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

## 5.A.1. ADOUR-GARONNE

IT

1.	Pisciculture de Sarrance	F-64490 Sarrance (Pyrénées-Atlantiques)
2.	Pisciculture des Sources	F-12540 Cornus (Aveyron)
3.	Pisciculture de Pissos	F-40410 Pissos (Landes)
4.	Pisciculture de Tambareau	F-40000 Mont-de-Marsan (Landes)
5.	Pisciculture "Les Fontaines d'Escot"	F-64490 Escot (Pyrénées-Atlantiques)
6.	Pisciculture de la Forge	F-47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne)

## 5.A.2. ARTOIS-PICARDIE

1.	Pisciculture du Moulin du Roy	F-62156 Rémy (Pas-de-Calais)
2.	Pisciculture du Bléquin	F-62380 Séninghem (Pas-de-Calais)
3.	Pisciculture de Earls Feldmann, F-76340 Hodeng- au-Bosc	F-80580 Bray-les-Mareuil
4.	Pisciculture Bonnelle à Ponthoile	Bonnelle 80133 Ponthoile M. Sohier 26, rue George-Deray F-80100 Abeville
5.	Pisciculture Bretel à Gezaincourt	Bretel 80600 Gezaincourt-Doulens M. Sohier 26, rue George-Deray F-80100 Abeville

## 5.A.3. AQUITANIA

1.	SARL Salmoniculture de la Ponte — Station d'alevinage du ruisseau blanc	Le Meysout F-40120 Arue
2.	L'EPST-INRA Pisciculture à Lees-Athas	Saillet et Esquit F-64490 Lees-Athas INRA — BP 3 F-64310 Saint-Pée-sur-Nivelle

## 5.A.4. DROME

1.	Pisciculture "Sources de la Fabrique"	40, Chemin de Robinson F-26000 Valence
----	---------------------------------------	---

## 5.A.5. HAUTE-NORMANDIE

IT

1.	Pisciculture des Godeliers	F-27210 Le Torpt
2.	Pisciculture fédérale de Sainte-Gertrude	Fédération des associations pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Seine-Maritime- 11 F-76490 Maulévrier

## 5.A.6. LOIRE-BRETAGNE

1.	SCEA "Truites du lac de Cartravers"	Bois-Boscher F-22460 Merléac (Côtes-d'Armor)
2.	Pisciculture du Thélohier	F-35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine)
3.	Pisciculture de Plainville	F-28400 Marolles-les-Buis (Eure-et-Loir)
4.	Pisciculture Rémon à Parné-sur-Roc	SARL Rémon 21, rue de la Véquerie F-53260 Parné-sur-Roc (Mayenne)
5.	Ésociculture de Feins Étang aux Moines F-35440 Feins	AAPPMA 9, rue Kerautret-Botmel F-35200 Rennes

## 5.A.7. RHIN-MEUSE

1.	Pisciculture du ruisseau de Dompierre	F-55300 Lacroix-sur-Meuse (Meuse)
2.	Pisciculture de la source de la Deüe	F-55500 Cousances-aux-Bois (Meuse)

## 5.A.8. RHONE-MEDITERRANEE-CORSE

1.		Les Fontaines F-38270 Beaufort (Isère)
----	--	---

## 5.A.9. SEINE-NORMANDIE

1.	Pisciculture du Vaucheron	F-55130 Gondrecourt-le-Château (Meuse)
----	---------------------------	--

## 5.A.10. LANGEUDOC ROUSSILLON

1.		Fédération de la Lozère pour la pêche et la protection du milieu aquatique F-48400 Florac

## 5.A.11. MIDI-PYRENEES

1.		SCEA Pisciculture du mas de pommiers F-12230 Nant
----	--	--

## 5.A.12. ALPES DE HAUTE PROVENCE

1.	1	Fédération des Alpes-Maritimes pour et la pêche et la protection du milieu aquatique
		F-06450 Roquebillière

## 5.B. AZIENDE RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS

## 5.B.1. ARTOIS-PICARDIE

IT

1.	Pisciculture de Sangheen	F-62102 Calais (Pas-de-Calais)
	_	

## $6.A.\quad$ AZIENDE RICONOSCIUTE IN ITALIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

## 6.A.1. REGIONE: FRIULI-VENEZIA GIULIA

	Bacino dello Stella		
1.	Azienda ittica agricola Collavini Mario	Via Tiepolo 12 I-33032 Bertiolo (UD) N. I096UD005	
	Bacino del Tagl	iamento	
2.	Nuova Azzurra SpA	Nuova Azzurra SpA Via Molino del Cucco 38 Rivoli di Osoppo (UD)	
3.	Impianto ittiogenico di Forni di Sotto	Ente tutela pesca del Friuli Via Colugna 3 I-33100 Udine	
4.	Impianto di Grauzaria di Moggio Udinese	Ente tutela pesca del Friuli Via Colugna 3 I-33100 Udine	
5.	Impianto ittiogenico di Amaro	Ente tutela pesca del Friuli Via Colugna 3 I-33100 Udine	
6.	Impianto ittiogenico di Somplago — Mena di Cavazzo Carnico	Ente tutela pesca del Friuli Via Colugna 3 I-33100 Udine	

## 6.A.2. PROVINCIA: AUTONOMA DI TRENTO

Bacino del Noce		
1.	Ass. Pescatori Solandri (Loc. Fucine)	Cavizzana
2.	Troticoltura di Grossi Roberto	Grossi Roberto Via Molini n. 11 Monoclassico (TN) N. 121TN010
Bacino del Brenta		
3.	Campestrin Giovanni	Telve Valsugana (Fontane)
4.	Ittica Resenzola Serafini	Grigno
5.	Ittica Resenzola Selva	Grigno
6.	Leonardi F.lli	Levico Terme (S. Giuliana)
7.	Dellai Giuseppe-Trot. Valsugana	Grigno (Fontana Secca, Maso Puele)
8.	Cappello Paolo	Via Zacconi 21 Loc. Maso Fontane, Roncegno

6.A.3.

6.A.4.

11	Guzzetta amelale den om	one caropea	
Bacino dell'Adige			
9.	Celva Remo	Pomarolo	
10.	Margonar Domenico	Ala (Pilcante)	
11.	Degiuli Pasquale	Mattarello (Regole)	
12.	Tamanini Livio	Vigolo Vattaro	
13.	Troticultura Istituto Agrario di S. Michele a/A.	S. Michele all'Adige	
-	Bacino del S	Sarca	
14.	Ass. Pescatori Basso Sarca	Ragoli (Pez)	
15.	Stab. Giudicariese La Mola	Tione (Delizia d'Ombra)	
16.	Azienda Agricola La Sorgente ss	Tione (Saone)	
17.	Fonti del Dal ss	Lomaso (Dasindo)	
18.	Comfish srl (ex Paletti)	Preore (Molina)	
19.	Ass. Pescatori Basso Sarca	Tenno (Pranzo)	
20.	Troticultura "La Fiana"	Di Valenti Claudio (Bondo)	
REGIO	NE: UMBRIA		
	Valle del N	lera	
1.	Impianto Ittogenico provinciale	Loc. Ponte di Cerreto di Spoleto (PG) Impresa pubblica (Provincia di Perugia)	
REGIO	NE: VENETO		
	Bacino dell'A	Astico	
1.	Centro Ittico Valdastico	Valdastico (Veneto, Provincia di Vicenza)	
Bacino del Lietta			
2.	Azienda Agricola Lietta sas	Via Rai 3 I-31010 Ormelle (TV) N. 052TV074	
Bacino del Bacchiglione			
3.	Azienda Agricola Troticoltura Grosselle Massimo	Massimo Grosselle Via Palmirona 18 Sandrigo (VI) N. 091VI831	
	•		

Bacino del fiume Brenta

Polo Guerrino Via Tre Case 4

I-36056 Tezze sul Brenta

Polo Guerrino Via S. Martino 51 Loc. Campese I-36061 Bassano del Grappa

	Fiume Tione a Fattolé			
	5.	Piscicoltura Menozzi di Franco e Davide Menozzi ss	Davide Menozzi Via Mazzini 32 Bonferraro de Sorga	
	Bacino del fiume Tartaro/Tioner			
	6.	Stanzial Eneide Loc. Casotto	Stanzial Eneide I-37063 Isola Della Scala (VR)	
6.A.5.	REGIO	REGIONE: VALLE D'AOSTA		
		Bacino della Dora Baltea		
	1.	Stabilimento ittiogenico regionale	Rue Mont Blanc 14 Morgex (AO)	
6.A.6.	REGIO	REGIONE: LOMBARDIA		
	1.	Azienda Troticoltura Foglio ass	Troticoltura Foglio Angelo ss Piazza Marconi 3 I-25072 Bagolino	
	2.	Azienda Agricola Pisani Dossi Cascina Oldani Cisliano (MI)	Giorgio Peterlongo Via Veneto 20 — Milano	
6.A.7.	REGIO	REGIONE: TOSCANA		
		Bacino del fiume Maresca		
	1.	Allevamento trote di Petrolini Marcello	Petrolini Marcello Via Mulino Vecchio 229 Maresca-S. Marcello P.se (PT)	
6.B.	AZIENDE RICONOSCIUTE IN ITALIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS			
6.B.1.	PROVINCIA: AUTONOMA DI TRENTO  Bacino del Chiese			
	1.	Facchini Emiliano	Pieve di Bono (Agrone)	
7.	AZIEN	AZIENDE RICONOSCIUTE IN AUSTRIA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN		
	1.	Alois Köttl	Forellenzucht Alois Köttl A-4872 Neukirchen a.d. Vöckla	
	2.	Herbert Böck	Forellenhof Kaumberg Höfnergraben 1 A-2572 Kaumberg	
	3.	Forellenzucht Glück	Erick und Sylvia Glück Hammerweg 13 A-5270 Mauerkirchen»	